


1097/250

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
PORTO TORRES

registro concessioni per contratto n° 2/95
registro repertorio degli atti n° 57

ATTO CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA CONCEDE ALL'ENEL - S.P.A. CODICE FISCALE N° 00811720580, UNA ZONA DI DEMANIO MARITTIMO E UNO SPECCHIO ACQUEO PER UN TOTALE DI MQ. 71.510 SITUATI IN LOCALITA' "FIUME SANTO" NEL COMUNE DI SASSARI, NONCHE' L'AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE E RESTITUIRE AL MARE ACQUA PER LA PORTATA TOTALE PARI A 25 MC/SEC. RISPETTIVAMENTE PER REALIZZARE OPERE E RAFFREDDARE GLI IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMoeLETTRICA A CARBONE 3° E 4° GRUPPO - UBICATA SU AREA PRIVATA - PER LA DURATA DI ANNI TRENTA A DECORRERE DAL 01.09.1988 DATA DI RILASCIO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1/88 VERSO IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI LIRE 28.600.000 DA SOTTOPORRE A PERIODICI AGGIORNAMENTI TRIENNALI IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA MEDIA DEI VALORI DELLA LIRA CALCOLATA DISTINTAMENTE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER I PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI E CON IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE PARI AD ALMENO DUE ANNUALITA' DEL CANONE STESSO.

Circ. 3 e 4



COPIA x ENEL



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

PORTO TORRES.

Registro concessioni per contratto n. 2/95

Registro repertorio degli atti n. 57

ATTO CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA CONCEDE

ALL'ENEL S.p.A.; CODICE FISCALE N. 00811720580, UNA ZONA

DI DEMANIO MARITTIMO E UNO SPECCHIO ACQUEO PER UN TOTALE DI

MQ 71.510 SITUATI IN LOCALITA' "FIUME SANTO" NEL COMUNE DI

SASSARI NONCHE' L'AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE E RESTITUIRE AL

MARE ACQUA PER LA PORTATA TOTALE PARI A 25 MC/SEC

RISPETTIVAMENTE PER REALIZZARE OPERE E RAFFREDDARE GLI

IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CARBONE 3° E 4°

GRUPPO - UBIcata SU AREA PRIVATA - PER LA DURATA DI ANNI

TRENTA A DECORRERE DAL 01.09.1988 DATA DI RILASCIO DELL'ATTO

DI SOTTOMISSIONE N° 1/88 VERSO IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO

DI L. 28.600.000 DA SOTTOPORRE A PERIODICI AGGIORNAMENTI

TRIENNALI IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA MEDIA DEI VALORI DELLA

LIRA CALCOLATA DISTINTAMENTE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI

STATISTICA PER I PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI

ED IMPIEGATI E CON IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE PARI AD

ALMENO DUE ANNUALITA' DEL CANONE STESSO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [millenovecentonovantaguardo] addi 09 del mese

di MARZO nella Capitaneria di Porto di Porto Torres,

TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
G. G. G. G.

IL CONCESSIONARIO

altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione

L'UFFICIALE ROGANTE

ARTICOLO DUE

Il concessionario si obbliga a costruire entro la zona concessagli le seguenti opere:

- 1) opera di presa;
- 2) condotte di adduzione a mare;
- 3) vasca griglie pompe;
- 4) tubazioni di mandata ai condensatori;
- 5) tubazioni di scarico dai condensatori;
- 6) canale di scarico dai condensatori;
- 7) opera di scarico a mare;
- 8) parte dei rilevati costituenti piazzale della vasca griglie e pompe ed il piano di centrale;
- 9) scogliera di protezione della zona costiera dell'area della centrale, comprendente anche la scogliera di protezione dell'area sottoposta a vincolo archeologico;
- 10) parte dell'impianto di trattamento acque reflue;
- 11) edificio di produzione di ipoclorito;
- 12) la parte terminale del canale di scarico del bacino

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gennaro Garofalo

IL CONCESSIONARIO



09

Enichem Anic (Vascone di Cazzalarga).

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di dette opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnico-progettuali allegati all'atto di sottomissione n° 1/88 ed annesso al presente atto sotto la lettera "B"

ARTICOLO TRE

I lavori di completamento dell'opera di cui all'art. 2 già in corso d'esecuzione non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di decorrenza dell'atto di sottomissione n° 1/88 datato 01.09.88 salvo i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'esercizio della concessione dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori; esso non dovrà essere sospeso per un tempo superiore ai mesi sei se non nei casi di forza maggiore, da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'UFFICIALE SOCCANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI REGATA (CP)
Giuliano Garofalo

IL CONCESSIONARIO

Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o nell'inizio della gestione, sia nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre il concessionario per la durata massima di tre mesi ad una penale di lire cinquantamila per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevate dalla cauzione.

ARTICOLO QUATTRO

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare, l'annuo canone di lire 28.600.000 (ventottomilioniseicentomila) che sarà dalla stessa versato all'Ufficio Finanziario competente in rate annuali anticipate, a decorrere dal 01.09.88 data di rilascio dell'atto di sottomissione n° 1/88.

Il predetto canone annuo verrà aggiornato ogni tre anni in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolata distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già costo della vita per i prezzi praticati dai grossisti già prezzi all'ingrosso. La nuova misura verrà

IL CONCESSIONARIO
L'UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONI
AC

IL COMANDANTE
CAPITANO DI REGATA (CP)
Gennaro Garofalo

IL CONCESSIONARIO

applicata per il triennio successivo, il 1° aggiornamento è stato effettuato in data 01.09.91 e pertanto a partire da detta data il canone annuo ammonta a complessive L. 34.234.200 (trentaquattromilioniduecentotrentaquattromila duecento).

Il secondo di tali aggiornamenti decorrerà dal 01.09.1994. Per i fini previsti dall'articolo 47 lettera "d" del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

ARTICOLO CINQUE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario ha prestato, a titolo di cauzione, fidejussione bancaria n° 142/12750 in data 27.01.93 di lire 70.000.000 (settantamiliioni) con scadenza in data 25.08.2018, emessa dalla Banca Provinciale Lombarda di Roma.

Detta cauzione, che non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone in relazione anche ai previsti aggiornamenti periodici del canone stesso, sarà restituita al termine della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di stipulazione del presente atto, a provvedere - in caso di revoca della fidejussione o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di

UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gerolamo Garatolo

IL CONCESSIONARIO

decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione.

Qualora in applicazione dell'art. 47 Codice della Navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione,

questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'erario, a suo insindacabile giudizio, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa. Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

ARTICOLO SEI

a) Il concessionario è obbligato ad osservare rigorosamente la normativa antinquinamento vigente. Gli scarichi in mare sono subordinati alle preventive autorizzazioni ed all'osservanza dei limiti di accettabilità secondo quanto prescritto dalle disposizioni stabilite in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, ferma restando la responsabilità dell'Enel per gli eventuali inquinamenti che dovessero comunque verificarsi anche per le

L'UFFICIALE RCGANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO S. MAREGATA (CP)
Gerardo Garofalo

IL CONCESSIONARIO



operazioni di bonifica, pulitura dei canali di adduzione etc.

b) le opere emergenti dovranno essere dotate dal concessionario di segnalamento marittimo e riflettore radar secondo le caratteristiche che all'uso saranno indicate dal Comando Zona Fari della Marina Militare e dovranno essere attuate inoltre tutte le altre prescrizioni che eventualmente dovessero essere impartite dall'Autorità Marittima al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle opere stesse;

c) il concessionario si obbliga a rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue ed ai terzi in genere, per effetto dell'occupazione domandata e dell'esecuzione dei lavori nonché dell'esercizio delle opere, manlevando al riguardo l'Amministrazione Marittima e le altre Amministrazioni dello Stato interessate al Pubblico Demanio Marittimo;

d) il concessionario si obbliga ad osservare e soddisfare ogni prescrizione di competenza della Regione Autonoma della Sardegna relativa alla realizzazione ed il mantenimento degli impianti.

ARTICOLO SETTE

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo ed in soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario di eseguire

L'UFFICIALE ROGANI

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FRECATA (CP)
Giorgio Garofalo

IL CONCESSIONARIO

lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, deviazione di fogne e condutture sotterranee, aeree etc. fatta salva la responsabilità che il concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

ARTICOLO OTTO

I lavori di costruzione delle opere da eseguirsi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con l'osservanza di quanto prescritto con l'atto di sottomissione citato nella premessa. A tal fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia il concessionario sarà sempre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione Marittima e le altre Amministrazioni dello Stato interessate al Pubblico Demanio Marittimo manlevate da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura.

Ultimate le opere, prima di utilizzarle, ma anche in corso d'opera con opportuni preavvisi, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. provvederà in contraddittorio con il concessionario,

IL RUCOGNANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DELEGATA (CP)
Geronimo Garofalo

IL CONCESSIONARIO

al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Ufficio ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. in contraddittorio con il concessionario il quale presenterà tutta la documentazione in suo possesso.

ARTICOLO NOVE

Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che all'occasione fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo

IL RESPONSABILE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gerolamo Garofalo

IL CONCESSIONARIO

restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

ARTICOLO DIECI

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario senza che ad esso competano compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti trentesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di

L'UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gennaro Garofalo

IL CONCESSIONARIO



09

5

richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissandogli il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrisondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa.

ARTICOLO UNDICI

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite presso una compagnia di assicurazione bene accetta all'Amministrazione governativa contro i danni derivanti

IL COMANDANTE
L'UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
G. Garofalo

IL CONCESSIONARIO

dall'azione del fulmine e dell'incendio.

Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato --- Ministero dei Trasporti e della Navigazione - e depositate presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, ed anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 del Reg. Cod. Nav., per esercitarle fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

ARTICOLO DODICI

IL UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONIA

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
G. Garofalo

IL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione marittima non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni.

UFFICIALE ROGANTE

ARTICOLO TREDICI

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

TESTIMONI

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art. 5 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti entro 10 gg. dall'ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

IL COMANDANTE
CAPITANO REGATA (CP)
Gerolamo Garofalo

ARTICOLO QUATTORDICI

La consegna al concessionario dei beni demaniali marittimi concessi con il presente atto è stata effettuata il giorno 01.09.1988, data di stipula dell'atto di sottomissione. Il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà all'ente concessionario l'avvenuta approvazione del presente

IL CONCESSIONARIO

atto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del Registro competente per territorio l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa su conforme ordine di introito rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

L'UFFICIALE ROGANTE

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dell'atto il concessionario dovrà esibire le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

ARTICOLO QUINDICI

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento d'esecuzione di tale codice, i quali vengono trascritti in appendice al presente atto ed interamente accettati dal concessionario con la sottoscrizione del documento.

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gardano Garofalo

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento d'esecuzione del codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

ARTICOLO SEDICI

IL CONCESSIONARIO



09

35

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario
dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma - Via G.B.
Martini, n. 3.

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il
presente atto mediante lettura fattane a chiara ed
intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti,
che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno
dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di 21 fogli di carta da bollo
scritti su facciate 21 e fin qui su 510 righe dal
Collaboratore Amm.vo Giovanni Carbone, persona di mia
fiducia.

Inoltre comprende n. 3 fogli a stampa e n. due
allegati contrassegnati con le lettere "A" e "B" richiamati
nel contesto dell'atto.

IL CONCESSIONARIO - per procura

Dott. Ing. Roberto CORTESE

Dott. Ing. Enrico GANDIN

UFFICIALE ROGANTE

TESTIMONI

IL COMANDANTE
CAPITANO REGATA (CP)
Gerolamo Garofalo

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

C.F. (CP) Gerolamo GAROFALO.

I TESTIMONI

Dott. Antonio RIZZO

Geom. Francesco Pellegrini

IL CONCESSIONARIO

presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO I

L'Amministrazione Marittima concede all'Enel - Società per

Azioni - con sede in Via G. B. Martini n° 3 - Roma, - n° di

codice fiscale 00811720580, per trenta anni, la temporanea

occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima di mq

25.310 e di uno specchio acqueo di mq 46.200, nonché

l'autorizzazione a prelevare e restituire al mare acqua per

la portata totale pari a 25 mc/sec, situati in località

"Fiume Santo" del Comune di Sassari, aventi la forma e

l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala

1:1.000 n° F03.0510.KCKRT.096 redatto e firmato da

professionisti abilitati dott. Ing. MIRONNE Maurizio e

COTELLESSA Paolo e vidimato dall'ufficio del Genio Civile

00.MM. di Cagliari in data 28.05.1987 n° 48 ed annesso

all'atto di sottomissione n° 1/88 sotto la lettera "L".

Detta area demaniale confina a nord con le acque del golfo

dell'Asinara, a sud con terreni di proprietà dell'Enel ed a

est ed ad ovest con aree demaniale marittime, site nel

territorio del Comune di Sassari.

La concessione avrà la durata di anni trenta a decorrere

dall'01.09.1988, data di sottoscrizione dell'atto di

sottomissione n° 1/88 citato nelle premesse.

La concessione è revocabile in tutto od in parte per

specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per

IL CONCESSIONARIO

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giovanni Garofalo

TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE

IL CONCESSIONARIO

**IL COMANDANTE
CAPITANO REGATA (CP)
Geniale Guardato**

TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE

Sassari il 20.09.1988 al n° 1852 - mod. I - allegato al

presente atto sotto la lettera "B" ;

- che con documentata istanza n° P93004098 in data 25.05.93,

l'Enel S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad eseguire

dei lavori di modifica alla scogliera di protezione;

- che il genio civile 00.MM di Cagliari con nota n° 7529

dell'11.10.1993 ha espresso il proprio parere favorevole ai

lavori di modifica alla scogliera sucitata,

- che con nota n° P93005237 in data 25.05.93 l'ENEL S.p.A.

ha chiesto di includere la sucitata modifica della

scogliera di protezione nel presente atto;

- che infine il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

con dp n° 5181002 L. 40 datato 08.07.94 ha comunicato che

la misura annua di L. 28.600.000 - da sottoporre a

rivalutazione triennale in base agli indici Istat - e da

ISSARSI in via definitiva in forza del 2° comma dell'art.

del D.D.L. 181/93, 262/93 e 400/93 ed in virtù del 2° comma

dell'art. 1 della legge n. 494/1993 - in quanto l'atto di

sottomissione n° 1/88 è stato rilasciato in data 01.09.1988

e quindi antecedente al 31.12.1988 autorizzando nel contempo

la stipula del presente atto;

TUTTO CIO' PREMesso

e parti come sopra costituite, della cui identità lo

Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la

precedente narrativa, che forma parte integrante del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata

nell'Albo Pretorio del Comune di Sassari ed inserita nel

Bolettino Ufficiale della Sardegna, come risulta dal

certificato del Sindaco (pub. al n. 823 dall'11.04.1988 al

01.05.1988) dall'esemplare del suddetto periodo n. 11 del

15.04.1988 allegati all'atto di sottomissione n. 1/88 del

01.09.1988 sotto le lettere "C" e "D", nessuna opposizione e

stata presentata nel termine stabilito;

- che con successiva istanza datata 06.05.1988, allegata al

citato atto di sottomissione sotto la lettera "E", l'Ente

Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - ha chiesto che

nelle more di istruttoria per la concessione richiesta gli

fosse consentita l'immediata occupazione delle zone e

l'immediato inizio dei lavori, quali risultavano dagli

elaborati progettuali suindicati, prospettando motivi

d'urgenza;

- che in relazione a tale richiesta il Ministero della

Marina Mercantile, vagliati i motivi d'urgenza, ha

autorizzato, con dp n. 5180045/88 del 22.07.1988

l'accoglimento dell'istanza datata 04.12.1986 purché l'Ente

sottoscrivesse apposito atto di sottomissione;

- che per l'immediata occupazione delle aree oggetto della

richiesta è stato sottoscritto presso la Capitaneria di

Porto di Porto Torres l'atto di sottomissione n. 1/88 in

data 01.09.1988 registrato dall'Ufficio del Registro di

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]

**IL COMANDANTE
CAPITANO DI REGATA (CP)
Gef. Gen. (Comandante)**

[Handwritten signature]

TESTIMONI

[Handwritten signature]

L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]



109

Compartimento Marittimo di Porto Torres ha dato corso alla

prescritta istruttoria;

- che l'Ufficio del genio civile 00.MM. di Cagliari ha

espresso parere favorevole con nota n. 474 del 28.05.87, con

l'osservanza di alcune condizioni;

- che l'Intendenza di finanza di Sassari con foglio n. 5149

del 15.4.88 ha espresso parere favorevole avanzando, anche

opportune proposte sul canone;

- con il Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna

con nota n. 6603 dell'08.05.1988 ha dichiarato nulla osta da

parte sua all'accoglimento dell'istanza;

- che la Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza della

Giunta - ha espresso parere favorevole con nota n. 4306 del

14.4.1988;

- che del pari parere favorevole ha espresso il Comune di

Sassari con tex n. 62/54 del 28-01-1988;

- che inoltre l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

ENEL - ha esibito il nulla osta rilasciato dalla

Soprintendenza Archeologica di Sassari con nota n. 78 del

17.03.86, l'autorizzazione rilasciata dalla circoscrizione

Doganale di Porto Torres ai sensi dell'art. 13 del T.U.

Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23.01.1973 n. 43

protocollo n. 6571 datata 18.07.1986 e la licenza edilizia

comunale n. 419 del 24.11.1983 rilasciata dal Comune di

Sassari;

III CONCESSIONARIO

**IL COMANDANTE
CAPITANO DI REGATA (CP)
Giovanni Garofalo**

TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Del Distretto Notarili Rinniti di Roma, Velletri e

Catavocchia, procura che si allega in copia autentica al

presente atto sotto la lettera "A", onde avvenire, in nome

e per conto del suo mandante, alla stipulazione del presente

atto di concessione.

SI PREMETTE

- che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - con

istanza datata 04.12.86, allegata all'atto di sottomissione

n. 1/88 datato 01.09.1988 sotto la lettera "B" ha chiesto in

concessione trentennale un'area demaniale marittima a terra

di circa 25.310 mq, di cui 4.700 mq circa destinati ad

edifici ed opere idrauliche e 20.610 mq circa destinati a

viabilità e zona di rispetto, uno specchio acque di 46.200

mq circa, di cui 25.700 mq circa per imbonimento e scogliera

di protezione e 20.500 mq circa per opere idrauliche ed

edifici, nonché di essere autorizzato a prelevare

restituire al mare, per anni trenta, la portata totale di

acqua pari a 25 mc/sec per il raffreddamento de

condensatori e per i servizi di raffreddamento di centrale

il tutto meglio evidenziato e specificato negli elaborati

progettuali prodotti con l'istanza di cui sopra ed allegati

al citato atto di sottomissione sotto le lettere "F", "G",

"H", "I", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U",

"V", "Z", "ZZ";

- che nulla ostando per gli interessi marittimi il Capo del

II CONCESSIONARIO

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giovanni Cirio

TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

dinnanzi a me C.C. (CP) Francesco MASU, Ufficiale designato

a ricevere gli atti di concessione di beni demaniali

marittimi con decreto n. 26/91 in data 22.10.91 del capo del

Compartimento Marittimo a termine dell'art. 9 del

Regolamento per l'Esecuzione al codice della Navigazione

approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328 ed in presenza del

Sigg. Antonio RIZZO nato ad Aosta, il 22.06.1937 e Francesco

PELLEGRINI nato a Nepi (VT) il 10.04.1947 testimoni noti ed

idonei a termine di legge, sono presenti:

DA UNA PARTE

il capitano di fregata (CP) Gerolamo GAROFALO, capo del

Compartimento Marittimo di Porto Torres in rappresentanza

dell'Amministrazione Marittima a termine dell'art. 9 del

citato regolamento

E DALL'ALTRA

il dott. Ing. Roberto CORTESE, nato a NAPOLI il 24.03.1935

e il dott. Ing. Enrico GANDINI, nato a Roma il 14.02.1940

della Direzione delle Costruzioni sede di Roma, domiciliati

per la carica in Viale Regina Margherita 137, i quali

intervengono in nome e per conto dell'Enel - Società per

Azioni, con sede in Roma, Via G. B. Martini 3, codice

fiscale 00811720580, nelle loro qualità di procuratori come

da atto di procura autenticato in data 30.07.1992

reperitorio n. 46981/6.142 dal Dott. Antonio FALCE notaio in

Roma, con studio in Corso d'Italia, 83 ed iscritto nel Ruolo

IL CONCESSIONARIO

FA

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gerolamo Garofalo

TESTIMONI
MA

L'UFFICIALE ROGANTE
[Signature]

IL FIDEFACENTE

Collaboratore Amm.vo Giovanni CARBONE

Giovanni Carboni

L'UFFICIALE ROGANTE

c.g. (CP) Francesco NASU

Francesco Nasu



UFFICIALE ROGANTE

[Signature]

2001.DOC

①: DELE MILLE NOVECENTO NO VANTA QUATTRO
ADDE MILLE NOVECENTO NO VANTA CINQUE



CAPTANO D'ICORVETTA (CP)
FRANCESCO NASU

TESTIMONI

[Signature]


Il suesteso atto è stato approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 11-09-98 registrato alla Corte dei Conti il 17-11-98 al Registro 2 del Bilancio di entrata 376 foglio 376 come da dispaccio n. 5192616-L10 del 17-12-98 di FRANCESCO NASU pervenuto alla Capitaneria il 23-12-98

il suesteso atto è stato approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 11-09-98 registrato alla Corte dei Conti il 17-11-98 al Registro 2 del Bilancio di entrata 376 foglio 376 come da dispaccio n. 5192616-L10 del 17-12-98 di FRANCESCO NASU pervenuto alla Capitaneria il 23-12-98

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Gerolamo Garofalo

[Signature]

Dichiaro io sottoscritto S. TENENTE DI VASCELLO (CP) Giovanni Fabio Sechi Ufficiale rogante designato con decreto n. 03/99 in data 15-2-99 dal Capo del Compartimento marittimo, a ricevere gli atti di concessione, che la suestesa copia, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo, è conforme all'originale che si conserva fra gli atti di archivio.



S. TENENTE DI VASCELLO (CP)
Giovanni Fabio Sechi

[Signature]

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

Atto formale | Concessione
9/12/87 | demaniale



ATTO CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA CONCEDE ALL' ENTE
NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) N.C.FISCALE
00811720580, UNA ZONA DI DEMANIO MARITTIMO ED UNO SPECCHIO
ACQUEO PER UN TOTALE DI MQ. 35.550, SITUATI IN LOCALITA'
"FIUME SANTO" NEL COMUNE DI SASSARI, ALLO SCOPO DI REALIZZARVI

UN'OPERA DI PRESA D'ACQUA DI MARE, IMPIANTI ED ACCESSORI AL
SERVIZIO DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA, UBICATA SU AREA
PRIVATA, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA A DECORRERE
DALL'11.4.1979, DATA DEL RILASCIO DEL PRIMO ATTO DI
SOTTOMISSIONE CITATO NELLE PREMESSE VERSO IL PAGAMENTO DEL
CANONE ANNUO DI L. 8.400.000 PER IL PERIODO 11.04.1979 -
02.10.1981, DI L. 11.960.000 DAL 03.10.1981 AL 05.06.1983 E, A
DECORRERE DAL 06.06.1983 (DATA DEL SECONDO ATTO DI
SOTTOMISSIONE CITATO NELLE PREMESSE) IN COMPLESSIVE L.
14.220.000¹ DA SOTTOPORRE A PERIODICI AGGIORNAMENTI TRIENNALI
IN BASE ALLA MEDIA DELLE VARIAZIONI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
E DEI PREZZI ALL'INGROSSO E CON IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
ALMENO PARI A DUE ANNUALITA' DEL CANONE STESSO.

Registro Atti Concessione n° 187 REG. CONC. DEM. MAR. n° 64/87
Registro Repertorio Atti n° 185 DEL 19.09.87

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottanta~~7~~⁸, addi 19 del mese di ~~settembre~~^{ottobre} nella
Capitaneria di Porto di Porto Torres, dinanzi a me C.C. (CP)
Vittorio Guillot, Ufficiale designato a ricevere gli atti di
concessione di beni demaniali marittimi con decreto n° 17/85

IL COMANDANTE N. 2
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
Vittorio Guillot
Ufficiale rogante

TESI IMONI
IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Vimpri

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sede di Roma - per procura
Vittorio Guillot

in data 19.07.85 del Capo del Compartimento Marittimo, a termine dell'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n° 328 ed alla presenza dei Sigg. CARBONE Giovanni nato a La Maddalena il 25.01.1961 e SAU Pier Paolo nato a Sassari il 17.08.1956 testimoni noti ed idonei ai termini di legge, sono presenti:

DA UNA PARTE

il Capitano di Fregata (CP) Giorgio Maria POMPEI, Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima a termine dell'art. 9 del Regolamento citato;

E DALL'ALTRA

MIRONE Ing. Maurizio, nato a Bologna il 30.04.1928 e COTELLESA Ing. Paolo, nato a Roma il 15.10.1930, rispettivamente Capo Unità Ingegneria di Base e Capo Gruppo Coordinamento e Amministrazione dell'ENEL-DCO, ambedue domiciliati per la carica in Viale Regina Margherita n. 137 - Roma come da procura speciale in data 20.12.1985 rep. n° 134295 a rogito del notaio Raffaello CAPASSO di Roma (allegata al presente atto sotto la lettera "A") con il quale il Dott. Ing. Francesco CORBELLINI - presidente e legale rappresentante dell'ENEL - conferisce in particolare ai sunnominati i poteri di "Svolgere tutte le pratiche di legge con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni ed Uffici

REGISTR. A SASSARI

H 18.11.88

el 2462

Mod. 1° vo. -

Esatto L. 13.5.80.800

dipendenti per l'ottenimento di decreti di autorizzazione per rinnovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, con eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative e per l'ottenimento di decreti di concessione di licenza di esercizio, nonché le pratiche inerenti la determinazione e liquidazione di canoni, tasse e imposte; la costituzione ed il ritiro di depositi cauzionali, anticipi e quanto altro, ed ogni altra pratica occorrente per l'espletamento del presente mandato". (punto 7 della citata procura) in sostituzione dei Dott. Ing. Isidoro BACHMANN E Ing. Umberto SACCO.

SI PREMETTE

- che con istanza in data 11.12.1972 allegata all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto la lettera "B", l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel -, ha chiesto in concessione trentennale una superficie demaniale marittima di mq. 33.900 e uno specchio acqueo di mq. 13.900 per realizzare un'opera di presa acqua di mare e impianti accessori al servizio di una centrale termoelettrica in località "Fiume Santo" nel Comune di Sassari;

- che nulla ostando per gli interessi marittimi, il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres ha dato corso alla prescritta istruttoria;

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari, con foglio n° 12936 in data 20.04.1973, ha espresso parere

favorevole, con l'osservanza di alcune condizioni;

- che del pari parere favorevole ha espresso l'Intendenza di Finanza di Sassari con foglio n° 4225 del 10.5.1973, avanzando anche opportune proposte sulla misura del canone;
- che la Circostrizione Doganale di Porto Torres, con nota n° 905 del 20.01.1973, ha dato il proprio nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;
- che la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le Province di Sassari e Nuoro con nota n° 1063 del 06.02.1973, ha espresso parere favorevole;
- che il Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna ha dichiarato nulla ostare per parte sua all'accoglimento dell'istanza, con foglio n° DM/2655 del 6.3.1973;
- che a seguito del parere contrario manifestato dal Comune di Sassari, con l'opposizione in data 29.12.1972 presentata al momento della ricezione dell'avviso di pubblicazione della domanda nell'albo comunale e successivamente con lettera n° 34515 dell'11.9.1973, per la concessione dell'area per l'estensione richiesta, ritenendo sufficiente quella per un fronte massimo di ml. 800, l'Enel con altra istanza in data 25.1.1979 allegata all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto la lettera "E", ha limitato la richiesta di concessione allo specchio acqueo di mq. 13.900 e ad una superficie demaniale marittima ridotta a mq. 16.000 in luogo dei precedenti mq. 33.900 per un fronte di ml. 700 circa;



- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna nonchè nell'albo del Comune di Sassari come risulta dall'esemplare del suddetto periodico n° 2 del 22.1.73 e dal certificato del Sindaco in data 21.3.1979 allegati all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto le lettere è stata presentata opposizione, oltre a quella del Comune sopracitata da ritenersi superata a seguito della riduzione, nei limiti indicati dallo stesso Comune, apportata dall'Enel alla zona chiesta in concessione, anche dall'Associazione Italia Nostra a seguito della pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione, in data 16.2.1973, nonchè successivamente dalla Cooperativa Pescatori di Stintino in data 29.11.1973, per motivi di carattere ecologico e per le quali il Ministero della Marina Mercantile, con dispaccio n° 5181046/L.40 del 12.2.1979, ha fatto rilevare che, per quanto attiene il paventato inquinamento delle acque del mare, trovano applicazione, relativamente agli scarichi, le disposizioni stabilite per la tutela delle acque dagli inquinamenti che l'Enel è tenuto ad osservare rigorosamente;

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con foglio n° 1913/2219 del 23.2.1979 ha confermato il proprio parere favorevole;

- che con istanza in data 25.1.1979 l'Enel ha ulteriormente prospettato l'urgenza per l'esecuzione delle opere di cui alla



TESTIMONI

Arbore
Diababoy

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Maria Pompei



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSE PUBBLICHE
Sede di Roma - Tel. 06/498000

Esposito

sopracitata domanda connessa alla costruzione della centrale termoelettrica come risulta dall'autorizzazione, confermata da Ministero dell'Industria del Commercio con decreto in data 28/7/1978, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30.3.1978, n°81, convertito nella legge 22.5.1978, n° 219, ed ha pertanto chiesto che fosse consentita, a suo rischio, come previsto dall'art. 38 Cod. Nav., l'immediata occupazione delle anzidette aree demaniali, facendo, per altro, rilevare che con la localizzazione della centrale termoelettrica come stabilito dal citato D.L. n° 81/78, convertito nella legge n. 219/1978 citata, è autorizzato ad eseguire i relativi lavori per le opere pertinenti alla centrale stessa, senza dover richiedere la concessione ad edificare al Comune in quanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 2.8.1975, n. 393 menzionata nel decreto legge di cui sopra, la localizzazione costituisce nel caso in cui sia necessario, variante al piano regolatore e sostituisce la licenza edilizia;

- che in relazione a tale richiesta e all'autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile rilasciata con il citato dispaccio n° 5181046 del 12.2.1979 a seguito anche delle decisioni adottate sulle opposizioni con esplicito richiamo → all'impegno dell'Enel di attenersi per gli scarichi a mare nei limiti di accettabilità stabiliti dalle vigenti disposizioni antiinquinamento ed alla autorizzazione del Ministero dell'Industria e del Commercio alla costruzione della centrale

termoelettrica in area ubicata al di fuori del demanio marittimo, confermata con il menzionato decreto 20.7.1978 in cui è stato anche considerato l'inquinamento atmosferico, è stato sottoscritto dall'Enel, ai sensi dell'art. 35 Reg. Cod.

Nav., atto di Sottomissione in data 11.4.1979 registrato all'Ufficio del registro di Sassari il 30.4.1979 al n° 2852 -

Mod. 1 - Vol. 357 allegato al presente atto sotto il n° 1;

- che l'Enel con istanza n° 830.051.D.N. 06659 datata 3.8.1981

ha chiesto la concessione di un ulteriore specchio acqueo di mq. 5.650 allo scopo di poter prolungare di ml. 576 il canale

di adduzione della predetta opera di presa e che con altra istanza n° 830.051.N.7539 del 15.9.1981, adducendo ragioni di

urgenza, ne ha chiesto l'anticipata occupazione (istanze allegate rispettivamente sotto le lettere "B" e "D" all'atto

di sottomissione n° 1/83 del 6.6.83);

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con

lettera n° 116 del 20.2.1982 si è dichiarato favorevole alla richiesta per l'ampliamento della concessione con l'osservanza

di alcune condizioni;

- che ugualmente ha espresso parere favorevole l'Intendenza di

Finanza di Sassari con fogli n° 5509 Rep. 2D del 31.8.1982,

avanzando anche opportune proposte sulla misura di canone;

- che la Soprintendenza Archeologica per le Province di

Sassari e Nuoro ha espresso parere favorevole con nota n° 4162

del 28.7.1982;

- che la Circostrizione Doganale di Porto Torres con nota n° 1348 in data 6.2.1982 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;

- che il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna con nota n° 2935 dell'8.3.1982, ha dichiarato nulla osta da parte sua all'accogliamento dell'istanza;

- che la Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza della Giunta - ha espresso parere favorevole con nota n° 6475 dell'27.5.1982;

- che del pari parere favorevole all'ulteriore concessione di specchio acqueo della superficie di mq. 5.650 ha espresso il Comune di Sassari con nota senza numero in data 13.1.1982;

- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Sassari ed inserita nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna come risulta dal certificato del Sindaco in data 24.5.1982 e dall'esemplare del periodico suddetto n° 17 del 18.6.1982, allegati sotto le lettere "G" ed "H" dell'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.1983, nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;

- che ai sensi dell'art. 2 della legge 21.12.1961 il Ministero della Marina Mercantile ha determinato la misura annua del canone in relazione anche alla disposizione del D.L. 2.10.1985, n° 546 convertito con modificazioni nella legge 1.12.1981 n° 692, di concerto con il Ministero delle Finanze,



come risulta dalle note dei due ministeri n° 51812818 L. 40 datata 30.11.1982 e n° 56870 del 15.11.1982, in L. 8.400.000 relativamente all'area di mq. 29.900 di cui all'atto di sottomissione n° 1/79 Rep. 182 dell'11.4.1979 fino al 2.10.1981 e di L.11.960.000 (pari a L. 400 al mq.) dal 3.10.1981 e in L. 2.260.000 per la zona di ampliamento di mq. 5.650 di cui all'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.1983;


- che per l'immediata occupazione dell'ulteriore specchio acqueo di mq. 5.650 in data 6.6.1983 è stato sottoscritto presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres l'atto di sottomissione n° 1/83, registrato all'Ufficio del Registro di Sassari in data 9.6.1983 al n° 3593 Mod. 1 allegato al presente atto sotto il n° 2.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, della cui identità lo Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

L'Amministrazione Marittima concede all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel - con sede in Via G.B. Martini n. 3 - Roma - n° di codice fiscale 00811720580, la temporanea occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima di mq. 16.000 e di uno specchio acqueo di mq. 19.550 (13.900+5.650), situata in località "Fiume Santo" del Comune di Sassari,

Ufficiale rogante




IL COMANDANTE IN FERMA
FRANCESCO DI CONVITTA (CF)
(Vittorio Gullini)

TESTIMONI

Florianu
Di Carlo

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CF)
GIORGIO Maria Pompei



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sede di Roma - per procura

Luigi Scatena

avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo
planimetrico in scala 1:1000 n° 0104 del 29.11.1972 redatto e
firmato da professionisti abilitati Dott. Ingg. Giovanni
RINALDI e Isidoro BACHMANN rispettivamente Vice Direttore e
Capo Servizio Coordinamento dell'Enel, vidimato dall'Ufficio
del Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 23.2.1979 al n°
1913/2219 ed annesso all'atto di sottomissione n° 1/79
dell'11.4.1979 sotto la lettera "G" e nel tipo planimetrico in
scala 1:4000 n° 0334 del 17.7.1981 redatto e firmato da
professionisti abilitati i Dott. Ingg. Vincenzo MORELLI e
Isidoro BACHMANN, rispettivamente Direttore e Vice Direttore
del Centro di Progettazione e Costruzione per gli impianti
Termici e Nucleari dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
vidimato dal Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 20.2.1982
al n° 116 ed annesso all'atto di sottomissione n. 1/83 del
6/6/83 sotto la lettera "C".

Detta area demaniale marittima confina a Nord con le
acque del Golfo dell'Asinara, a Sud con terreni di proprietà
Enel ed ad Est e ad Ovest con aree demaniali marittime, sita
nel territorio del Comune di Sassari.

La concessione è assentita allo scopo di realizzare
un'opera di presa di acqua di mare ed impianti accessori a
servizio di una centrale termoelettrica.

La concessione avrà la durata di anni 30 a decorrere
dall'11.4.1979, data di sottoscrizione del primo atto di

sottomissione n° 1/79 citato nelle premesse.

La concessione è revocabile in tutto od in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

ART. 2

Il concessionario si obbliga a costruire entro la zona concessa le seguenti opere:

- a) - opera di presa;
- b) - canale di adduzione a mare;
- c) - vasca griglie pompe;
- d) - opere di scarico ed abbattimento termico;
- e) - scogliera di protezione della zona costiera dell'area centrale;
- f) - scogliera di protezione a largo delle opere di scarico;
- g) - opere di completamento e finitura;
- h) - edificio ausiliario in cemento armato costituito dal locale quadri elettrici ed impianto cloro e parte dell'impianto trattamento acque reflue.

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di

..... dette opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici
..... allegati agli atti di sottomissione n° 1/79 e n° 1/83 annessi
..... al presente atto sotto i numeri 1 e 2.

ART. 3

..... I lavori di completamento delle opere di cui all'art. 2
..... già in corso di esecuzione non dovranno subire interruzioni e
..... dovranno essere ultimati entro due anni dalla data di
..... decorrenza dell'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.83,
..... salvo i casi di forza maggiore da valutarsi
..... dall'Amministrazione Marittima cui il concessionario dovrà
..... notificare il caso di forza maggiore entro 30 giorni dalla
..... data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà
..... dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata
..... notifica.


..... L'esercizio della concessione dovrà avere inizio entro
..... tre mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori; non
..... dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi 6 se non
..... nei casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione
..... Marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di
..... forza maggiore entro 30 giorni dalla data in cui si è
..... verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione
..... Marittima di non tener conto della ritardata notifica.

..... Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia
..... nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini
..... stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre il



concessionario per la durata di mesi 3 ad una penale di L. 50.000 per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

IL COMANDANTE IN CAPITO
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
Vittorio Gargiulo
Ufficiale rogante



L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

TESTIMONI
Gargiulo
C. C. C. C. C.

ART. 4

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare all'ufficio finanziario competente l'annuo canone di L. 8.400.000 per il periodo dall'11.4.1979 (data del primo atto di sottomissione) al 2.10.1981; di L. 11.960.000 dal 3.10.1981 al 5.6.1983 e di complessive L. 14.220.000 a decorrere dal 6.6.1983 (data del secondo atto di sottomissione), in rate annuali anticipate.

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Martini
Unifrei



Il predetto canone annuo di L. 14.220.000, verrà aggiornato ogni tre anni in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE REGIONALE
Sezione di Cagliari - per procura
Zadellano

2
Il primo aggiornamento verrà effettuato con decorrenza 3.10.1984.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

ART. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, per essere vincolata nella Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione, n° 160 titoli obbligazioni Enel 68/88 - 6% - 1° Emiss. per il capitale nominale di L. 40.000.000, corrispondente ad effettive L. 30.000.000 in relazione al valore di borsa secondo quanto risulta dalla dichiarazione di ricevuta n° 126536 (n° 389048 di posizione) del 2.6.1983 rilasciata dalla Tesoreria Centrale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti. ³

Detta cauzione, che non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone in relazione anche ai previsti aggiornamenti periodici del canone stesso, sarà restituita al termine della presente concessione sempre il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario della presente concessione, questi presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che

danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

ART. 6

A) Il concessionario è obbligato ad osservare rigorosamente la normativa antinquinamento vigente. Gli scarichi in mare sono subordinati alle preventive autorizzazioni ed all'osservanza dei limiti di accettabilità secondo quanto prescritto dalle disposizioni stabilite in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, ferma restando la responsabilità dell'Enel per gli eventuali inquinamenti che dovessero comunque verificarsi, anche per le operazioni di bonifica, pulitura dei canali di adduzione etc.

B) In caso di ritrovamento di reperti d'interesse archeologico il concessionario si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Sassari.

C) Le opere emergenti dovranno essere dotate dal concessionario di segnalamento marittimo e riflettore radar secondo le caratteristiche che all'uopo saranno indicate dal Comando Zona Fari della Marina Militare e dovranno essere attuate inoltre tutte le altre prescrizioni che dovessero essere stabilite dalla Autorità Marittima al fine della sicurezza della navigazione e delle opere.

ART. 7

Il bene viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, escavazione, colmature, deviazione di condutture sotterranee ed aeree etc., salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

ART. 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con l'osservanza di quanto prescritto con gli atti di sottomissione citati nelle premesse. A tale fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi, a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia il concessionario sarà sempre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità nelle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da qualsiasi responsabilità.



Ultimate le opere, prima di poterle utilizzare, ma anche in corso d'opera con opportuni preavvisi, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. provvederà, in contraddittorio con il concessionario, al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto ufficio ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari in contraddittorio con il concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.

ART. 9

Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite ed in concessione, anche osservando le prescrizioni che all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata e deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere

IL COMANDANTE IN C.
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Vittorio Guillotti)

Ufficiale rogante



TESTIMONI

[Handwritten signatures]

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Pompi



ENTE MARITTIMO PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sece di Roma - per Procura

[Handwritten signature]

d'ufficio a spese del concessionario alla esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

ART. 10

Alla scadenza del presente atto e nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav. dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti trentesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla durata in cui la

concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione Marittima di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissando il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per se e per i suoi aventi causa.

ART. 11

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite

presso una compagnia di assicurazione bene accetta all'Amministrazione governativa contro i danni causati dall'azione del fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alla Compagnia Assicuratrice delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro; ed anche, previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per esercitarle sino al termine della concessione. In tal caso, l'intero ammontare dell'indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.



L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nè alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni o per altri eventuali eventi.


ART. 13.

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che ricorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sè e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art.5 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30 giorni dalla ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres.

ART. 14

La consegna definitiva al concessionario dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione governativa nonchè le rate maturate del canone stabilito.



TESTIMONI

[Handwritten signatures]

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COOPERAZIONI
Sede di Roma - per procura

[Handwritten signature]

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CF)
Giorgio Maria Pompei



All'uopo il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro 15 giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del Registro di Sassari l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa, in conformità all'ordine di introito che sarà rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Entro 30 giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, il concessionario dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone della tassa di concessione governativa dovuti.

ART. 15

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Cod. Nav. e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento d'Esecuzione di tale codice, articoli che vengono trascritti per consultazione da parte del concessionario in appendice al presente atto.

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento d'Esecuzione del codice stesso in materia di demanio marittimo, nonchè nelle altre leggi e regolamenti

vigenti.

ART. 16

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma - Viale Regina Margherita n. 137.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di fogli di carta legale scritti su facciate e righe da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende di n° 2 allegati contrassegnati dai numeri 1 e 2 richiamati nel contesto dell'atto.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Pompei



PER L'ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COORDINAZIONI
Sede di Roma - per procura

TESTIMONI

Luigi Castellani
Fiorani Roberto
Antonio Paolo Jay

UFFICIALE ROGANTE

IL COMANDANTE IN P.
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Vittorio Gulliet)



1 ADDE: e a decorrere dal 3/10/84 per effetto del 1° aggiornamento triennale in complessive f 19.900.890.

2 DELE: è sostituito con - "il primo aggiornamento è stato effettuato con decorrenza 3/10/1984 e pertanto, a partire da detta data, il canone ammonta a complessive f 19.900.890. Il prossimo aggiornamento decorrerà dal 3/10/1987".

3 ADDE: e numero 2 titoli obbligazione ENEL - 86/2001 per il capitale nominale complessivo di f 10.000.000 corrispondente a effettive f 10.210.000 in relazione al valore di borsa, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di ricevuta n. 133867 (numero 402559 di posizione) del 13/4/87, rilasciata dalla Tesoreria Centrale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA



IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CF)
Giorgio Maria Pompei

PER L'ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE SOSTITUZIONI
Sede di Roma - per procura

Luigi Zedda

TESTIMONI

Giuseppe Corbelli
Diego Pedrotti

UFFICIALE ROGANTE



IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CF)
(Vittorio Ferrero)

- PCT Fiume Santo



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile
Sassari

N° Protocollo		Data	
3516		13 NOV. 2002	
DIR	091	az co	az co
V. dir.			
ESE			CET 1&2
MMC			CET 3&4
MER			Chim.
MOC			El Dati
A.M.			Prog.
Codr.			Mecc.
Amm.			Carp.
Acq.			Civ.
Pers.			Elet.
Sic.		X	Calc.
Comb.			Reg.
			Log.

Prot. N. 9625

Sassari 7 NOV. 2002

Proposta al foglio N

del Allegato N. 3

Oggetto: Trasmissione Determinazione e Disciplinare concessione derivazione acqua da Pozzi (2) W4 - W4 bis in loc. Cabu Aspru - Sassari.

**ALLA DITTA
 ENDESA ITALIA
 C/O Centrale Termoelettrica Fiume Santo
 Loc. Cabu Aspru - Sassari -
 C.P. 224 PORTO TORRES**

In accoglimento della richiesta di codesta Ditta per la derivazione d'acqua di cui all'oggetto, si trasmette la Determinazione n. 287 in data 14.10.2002, e l'annesso Disciplinare n. 9568 in data 15.7.2002 di repertorio, regolanti la concessione, unitamente a una copia degli elaborati progettuali regolarmente timbrati e vistati.

Si richiama codesta Ditta alla puntuale osservanza di tutte le prescrizioni formulate con i documenti sopracitati.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Giovanni CHIERRONI

i.d. M. Cuccuru/Iss
 e i. Temussi/Resp. Sett. Acque P.
 G.C. SS



Determinazione n° 287 del 14 OTT. 2002

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Lavori Pubblici

Il Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari

di concerto con

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

VISTI gli artt. 3 e 6 dello Statuto Speciale per la Sardegna (L.C. 26.2.48 n.3);

VISTE le norme di attuazione, approvate con D.P.R. 19.5.49, n. 250, D.P.R. 19.5.1950, N. 327 e D.P.R. 25.5.1975 n. 480;

VISTO il T.U. di legge sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e Leggi e disposizioni successive;

VISTO il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. n. 1285 del 14.8.1920 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche"

VISTA la L. 05.01.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" ed il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 18.2.1999, n. 238;

VISTO il regolamento di cui al D. Min. Fin. 25.02.1997, n. 90 ed il D. Min. Fin. 20.03.1998, relativi all'aggiornamento dei canoni annui per le utenze di acqua pubblica;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31;

VISTA l'istanza del 09.10.2001 prot. 8280 della Ditta E.N.E.L. tesa ad ottenere la concessione per derivazione mod. 0,16 (l/s 16) di acqua per uso industriale da due pozzi (W4-W4 bis) in località "Cabu Aspru", agro di Sassari e la concessione rilasciata con Decreto n° 161 del 30.11.1998;



segue Determinazione n. 287 del 14 OTT. 2002

VISTA la richiesta del 09.10.2001 prot. 8280, fatta da ELETTRROGEN S.p.A., subentrata nella titolarità della concessione all'E.N.E.L., e tendente a chiedere un aumento del quantitativo d'acqua da derivare;

VISTA la nota del 02.04.2002 prot. 2590 con cui si porta a conoscenza dell'Ass.to Regionale dei LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Sassari, il fatto che la Società ELETTRROGEN S.p.A., a partire dal 31.12.2001, viene sostituita nella titolarità di tutti i rapporti giuridici dalla Società ENDESA ITALIA S.p.A. e pertanto la presente Determinazione e il relativo Disciplinare verranno rilasciati alla Società ENDESA ITALIA S.p.A.;

VISTI gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge dal Servizio del Genio Civile di Sassari, durante la quale non furono presentate opposizioni o reclami;

VISTO il disciplinare n.9568 di rep. del 15.07.2002, predisposto dal Servizio del Genio Civile di Sassari, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, che sostituisce e annulla il precedente Disciplinare con n° di rep. 9469 dell'11.07.1997;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di pertinenza del Direttore del Servizio, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 31/98;

VISTI i Decreti dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 599/P e 425/P assunti in data 14.04.2000 e 28.03.2002, con i quali si sono conferite le funzioni di Direttore rispettivamente del Servizio del Genio Civile di Sassari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici al dott. Ing. Giovanni Chierroni e del Servizio Demanio e Patrimonio dell'assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica al dott. Antonio Maria Carboni;

DETERMINA

Art. 1 -E' concesso alla Ditta ENDESA ITALIA con sede in Centrale Termoelettrica Fiume Santo - Loc. Cabu Aspru - Sassari, recapito postale c.p. 224 - Porto Torres, di derivare l/s 23 (ventitre) di acqua da pozzi W4 - W4 bis in località "Cabu Aspru" in agro del Comune di Sassari, per uso industriale, secondo gli elaborati progettuali prodotti, una copia dei quali viene restituita, vistata, per far parte integrante della presente Determinazione che sostituisce e annulla il precedente Decreto n° 161 del 30.11.1998 rilasciata alla Ditta ENEL;



segue Determinazione n. 287 del 14 OTT. 2002

Art. 2 - La concessione è accordata per un periodo di tempo di anni 30 (trenta) naturali e consecutivi, con inizio decorrente dalla data impressa nella presente Determinazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel già citato disciplinare, che viene allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.896,97, da effettuarsi sul c/c postale n. 4093 intestato alla B.N.L. Tesoreria Regionale - Cagliari. Causale: canone anno 2002 concessione derivazione acqua da pozzi W4 - W4 bis in località "Cabu Aspru", in agro di Sassari, da imputare sul capitolo n. 32601/04/U.P.B. E 08072 del bilancio in entrata 2002, e corrispondenti capitoli dei bilanci annuali successivi; a decorrere dal 2° anno dalla data impressa nella presente determinazione. la Ditta concessionaria dovrà inoltre effettuare per l'intera durata della concessione, anche il versamento di Euro 77,47 effettuato sul c/c postale n. 4093 intestato alla B.N.L. Tesoreria Regionale Cagliari. Causale: spese generali di controllo anno 2002 della derivazione d'acqua da pozzi W4 - W4 bis in agro di Sassari, (art. 225 T.U. n. 1775/1933), da imputare sul capitolo n. 31102/03/U.P.B. E 08070 del bilancio in entrata 2003 e corrispondenti capitoli dei bilanci annuali successivi. L'importo di tali versamenti potranno essere modificati a discrezione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per avvenute modificazioni in aumento o in diminuzione delle spese per le quali essi avvengono.

Art. 3 - Le ricevute degli avvenuti versamenti per gli anni a seguire dovranno essere trasmesse all'Assessorato dei Lavori Pubblici - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI SASSARI -, pena la decadenza della presente Determinazione.

I pagamenti suddetti decorreranno dalla data della presente Determinazione.

L'importo del canone sarà aggiornato annualmente in conformità di quanto previsto dal Regolamento di cui al D. Min. Fin. 25.02.1997, n.90.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 275/1993, a cura e spese del Concessionario, sarà installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento idoneo dispositivo per la misurazione della portata. I risultati delle misurazioni saranno trasmessi con frequenza almeno semestrale al Servizio del Genio Civile di Sassari e alla Sezione Autonoma per il Servizio Idrografico della Sardegna.

Art. 5 – Un estratto della presente Determinazione e un estratto del Disciplinare di concessione, per le parti relative ai diritti dei terzi ed all'interesse pubblico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna – parte 3° e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sassari li 14 OTT. 2002



*Il Direttore del Servizio
Genio Civile di Sassari
(Ing. Giovanni Chierroni)*

di concerto

*Il Direttore del Servizio
Demanio e Patrimonio
(Dott. Antonio Maria Carboni)*

*i. d. M. Cuccuru/pn
d. l. Temussi/Resp. Sett. Acque P.
S.G.C. SS*



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizio del Genio Civile

REPERTORIO N. 9568

15 LUG. 2002

Sassari

DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE TRENTENNALE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI DENOMINATI W4 - W4 BIS SITI IN LOCALITA' "CABU ASPRU", IN AGRO DEL COMUNE DI SASSARI, PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO 3° - 4° SEZIONE, RICHIESTA DALLA DITTA ENDESA ITALIA S.R.L. - CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO - LOC. CABU ASPRU - C.P. 224 - 07046 - PORTO TORRES (SS) - SEDE LEGALE VIA MANGILI 9 - 00197 ROMA - CON ISTANZA N. 8280 DEL 09.10.2001 - USO INDUSTRIALE -

IL PRESENTE DISCIPLINARE SOSTITUISCE ED ANNULLA IL PRECEDENTE DISCIPLINARE CON N° DI REP. 9469 DELL'11.7.1997. *n. art. 3863 del 22/5/98*

ART. I

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare contiene gli obblighi e le condizioni regolanti la concessione trentennale per la derivazione d'acqua da n° 2 pozzi (W4 - W4 bis) in loc. Cabu Aspru in agro del Comune di Sassari, a favore della Ditta ENDESA ITALIA s.r.l. corrente in Porto Torres, c.p. 224.

La misura della concessione è assentita in mod. max 0,23 (1/s 23).

L'acqua oggetto della concessione è da intendersi grezza nello stato di fatto e di disponibilità in cui essa si trova nel luogo in cui viene effettuata la derivazione. Nessun addebito potrà pertanto essere fatto all'Amministrazione Regionale in ordine alla qualità e alla quantità dell'acqua effettivamente disponibile.

Rimangono a carico del Concessionario tutti gli eventuali successivi trattamenti necessari a rendere idonea l'acqua all'uso per il quale è stata richiesta.

Autonoma della Sardegna ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde, sulle arginature e adiacenze del corso d'acqua, o di obbligare la Ditta concessionaria a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde, delle arginature e delle adiacenze, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 5

CONDIZIONI DI RESTITUZIONE

La restituzione delle acque dall'opera di accumulo avverrà unicamente attraverso lo scarico di superficie ove le condizioni di deflusso producano volumi superiori alle capacità di accumulo stesse del serbatoio.

La restituzione delle acque successivamente all'utilizzo avverrà invece unicamente sui terreni oggetto di irrigazione attraverso percolazione naturale.

ART. 6

LIMITAZIONI D'AUTORITA'

Il quantitativo d'acqua oggetto della concessione dovrà essere limitato in maniera tale da consentire il deflusso necessario alla vita nell'alveo sotteso, sia a monte che a valle dell'opera di presa e da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Lo stesso quantitativo, a fronte di motivi di pubblico generale interesse, potrà essere oggetto di temporanee limitazioni anche a vantaggio delle altre utenze. Nei casi di limitazione sopraccitati il Concessionario non avrà diritto a rivalsa alcuna.

ART. 7

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

L'onere della costruzione e della manutenzione delle opere necessarie alle derivazione rimane a carico del Concessionario.

Si intendono ricomprese in esse tutte quelle necessarie per l'attraversamento di strade, canali, scoli, difese delle proprietà, mantenimento del buon regime delle acque e simili connesse con quelle principali della derivazione.

Il Concedente si riserva il diritto di prescrivere, a carico del concessionario, quelle ulteriori opere che a suo giudizio ritenesse necessarie per l'effettuazione della derivazione.

Il Concedente si riserva parimenti il diritto in ogni tempo, di accesso e di ispezione alle opere di derivazione e di prescrivere al concessionario la produzione di certificazioni che

15 LUG. 2002

ritenesse opportune.

ART. 8

PAGAMENTI CANONE E DEPOSITI

La concessione è subordinata al pagamento dei seguenti importi:

- 1) Canone annuo ai sensi dell' art. 18 Legge 5.1.1994 n. 36, che per l'anno 2002 è determinato in E. 2.896,97. Il versamento va fatto sul c/c postale n. 4093 intestato a B.N.L. - Tesoreria Regionale - Cagliari; causale: canone annuo 2002 da imputare sul capitolo 32601/04 U.P.B. E. 08072 entrate 2002.
 - 2) Spesa annua di controllo della derivazione ai sensi art. 225 T.U. 11.12.1933 n. 1775, da effettuarsi a decorrere dal secondo anno di validità della determinazione, che al momento è determinata in E. 77,47 da effettuarsi su c/c Postale n. 4093 intestato a B.N.L. - Tesoreria Regionale - Cagliari. Causale: spese controllo art. 225 T.U. 11.12.1933 n. 1775 da imputare sul cap. 31102/03 U.P.B. E08070 entrate 2002. Le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento sia del canone annuo aggiornato (vedi punto 1) che della spesa annua controllo derivazione (vedi punto 2) dovranno essere trasmesse ai pari dei quantitativi di acqua prelevati e rilevati dal contatore (vedi art. 9), al Servizio del Genio Civile di Sassari.
 - 3) A garanzia degli obblighi assunti il Concessionario è obbligato a costituire una cauzione di E. 1448,49 nelle forme consentite per gli appalti di opere pubbliche, ai sensi art. 11 T.U. 11.12.1933 n. 1775, da effettuarsi sul c/c postale n.4093 intestato a B.N.L. - Tesoreria Regionale - Cagliari. Causale: cauzione, ai sensi dell' art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775. Ove non utilizzata la cauzione verrà restituita al termine della concessione.
 - 4) Versamento di E. 72,42 ai sensi 2° comma art. 7 del T.U. 1775/33 da effettuarsi sul c/c postale n. 4093 intestato a B.N.L. - Tesoreria Regionale - Cagliari - Causale: deposito ai sensi art. 7 T.U. da imputare sul cap. 37201/04 U.P.B. E.08074 entrate 2002.
- Tasse e canoni potranno essere variati in dipendenza dell'aggiornamento della normativa ed in conformità alla variazione dell'indice Istat per opere pubbliche.

ART. 9

MONITORAGGIO DELLE ACQUE

A cura e spese del Concessionario dovrà essere installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, così come indicato negli elaborati progettuali, dispositivo per la misurazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to. n. 11/18
 DIRETTORE DEL SERVIZIO
 Ing. Giovanni Chjerroni


FUNZIONARIO INCARICATO

LA DITTA CONCESSIONARIA
 francesinlapmoh

15 LUG. 2002

delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo (o di restituzione).

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi semestralmente al Servizio del Genio Civile di Sassari ed al Servizio Idrografico.



ART. 10

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione oggetto del presente disciplinare non potrà essere ceduta nè in totale nè in parte senza il permesso dell'autorità concedente.

L'utilizzo della risorsa rimane strettamente assentito al concessionario per gli usi indicati nell'art. 2.

ART. 11

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 14.8.1920, N. 1285 e del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e disposizioni successive, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 12

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria rimane individuata quale unica responsabile della derivazione e obbligata a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia, pretesa o danno che possano pervenire da parte di terzi che si ritenessero per qualunque ragione pregiudicati o danneggiati dalla derivazione stessa.

ART. 13

DIRITTI DI TERZI

La concessione dell'acqua si intende assentita fatti salvi i diritti di terzi già concessionari di utenze a monte o a valle della derivazione.

ART. 14

DECADENZA

La mancata osservanza della normativa vigente delle prescrizioni del disciplinare in materia comporterà di fatto la decadenza della concessione.

ART. 15

RINNOVABILITA'

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione accordata per un periodo di anni (30) trenta successivi e continui, decorrenti dalla data di emissione della Determinazione di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Regione Autonoma della Sardegna ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde, sulle arginature e adiacenze del corso d'acqua, o di obbligare la Ditta concessionaria a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde, delle arginature e delle adiacenze, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 16

DOMICILIO E CODICE FISCALE DEI CONTRAENTI

Per ogni effetto di Legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale a Roma - Via Mangili 9 - cap. 00197.

P.IVA: 06765031007 -

mentre il concedente elegge il proprio domicilio a Cagliari in viale Trento n. 69 codice fiscale R.A.S. 80002870923.

Il presente disciplinare, ai sensi della lettera g) del punto 31.1 dell'allegato 2 del D.A.L.L.P.P. 9.9.1992 n. 750, è stato predisposto in triplice originale dal Servizio del Genio Civile di Sassari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni CHIERRONI

[Handwritten signature of Ing. Giovanni Chierroni]

Addi, 15 GIU. 2002

SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE

Il sottoscritto *Francesco Cepriotti* nato a *Torreco* residente in *Livorno* via *Sanmichele*
Centrale Fiume Santo sottoscrive il presente disciplinare in segno di piena accettazione delle condizioni in esso contenute rimanendo inteso che la sua operatività rimane subordinata

15 LUG. 2002

alla formale emanazione della Determinazione di concessione dell'acqua di cui trattasi, nonché della formale registrazione fiscale del predetto provvedimento.

Addi, 15 GIU. 2002

IL CONCESSIONARIO
Francesco Lepore

AUTENTICA DELLA FIRMA

Io sottoscritto Mariano CUCCURU nella mia qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo - Qualifica Funzionale D2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 4.1.1968, n. 15, dichiaro vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal Sig. Francesco Lepore nato a Trosica (AR) il 23-3-1953 e residente in Pracenze domiciliato da della cui identità mi sono personalmente accertato con certificazioni di stato.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mariano Cuccuru
Mariano Cuccuru

Mariano Cuccuru
I.d.a.M. Cuccuru/pn
d.L. Transmissi/Resp. Sett. Acque P.
S.G.C. SS

REGISTRATO A SASSARI

18 LUG. 2002 at n. 1513 Mod. 2



Esatte lire Euro - Centocentimila / 11
di cui (L. _____ = Trascrizione)
(L. _____ = I. N. V. I. M.)
IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
Dott.ssa Carolina...